



Provincia di Benevento

DECRETO PRESIDENTE

N. 10 Registro dei Decreti del 29.04.2020

N. 989 Registro Pubblicazione del 04-05-2020

OGGETTO:	SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO ANCHE IN MODALITA' TELEMATICA - ATTUAZIONE DELL'ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 - DETERMINAZIONI
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premesso che,

- lo Statuto Provinciale agli artt. 27 e ss disciplina il Consiglio Provinciale;
- il Regolamento del Consiglio Provinciale nel testo vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 04.09.2015, agli articoli 3 e ss disciplina nel dettaglio le convocazioni, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Provinciale; in particolare l'art. 3, comma 2, dispone che per "qualora lo richiedano o lo consiglino cause di forza maggiore" il Consiglio può "essere convocato" dal Presidente in altre "sedi istituzionali, locali o ambienti";

Dato atto che la partecipazione dei componenti il Consiglio Provinciale alle sedute è stata finora assicurata ordinariamente, ai sensi dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Provinciale, attraverso la presenza fisica nella sala a ciò destinata della "Rocca dei Rettori Pontifici" come disposto dall'art 3 comma 1 del Regolamento;

Rilevata l'opportunità, fortemente accentuata dalla contingente emergenza sanitaria (si vedano in particolare: d.l. n. 23.2.2020, n.6, convertito con modificazioni in l. 5.3.2020, n. 13; d. l. 2.3.2020, n. 9; d.l. 17.3.2020, n. 18; d.l. 8.4.2020, n. 23; D.P.C.M. dei giorni 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, 1, 10 aprile 2020 e da ultimo del 26 aprile 2020), di garantire il più celere disimpegno dell'attività di Consiglio Provinciale, assicurando massima tempestività nelle decisioni anche mediante modalità di partecipazione, che evitino la compresenza fisica ed assicurino allo stesso tempo ai singoli componenti il Consiglio la possibilità di partecipazione alle sedute, qualora non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza o via sia una impossibilità alla partecipazione fisica da parte di 1 o più consiglieri provinciali per motivazioni legate allo stato di emergenza ed alle limitazioni della libertà personale dovute alle misure di prevenzione COVID-19;

Richiamato l'art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" rubricato "*Semplificazioni in materia di organi collegiali*" in base a cui:

"1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i

consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

Dato atto che ai sensi del comma 3° del citato art. 73 del d. l. n. 18/2020 è sospesa fino alla cessazione dello stato di emergenza l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 relative ai pareri di competenza dell'Assemblea dei Sindaci per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali;

Considerato che questa Provincia non ha, sino alla data odierna, regolamentato le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza;

Ritenuto pertanto necessario avvalersi di tale facoltà, individuando i criteri di trasparenza e di tracciabilità che dovranno caratterizzare, anche in tale fase, le riunioni del Consiglio Provinciale e le caratteristiche dei sistemi tecnologici di videoconferenza da utilizzare, come da documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente tale disciplina;

Ritenuto, in particolare, necessario che.

- sia consentito al Presidente, anche coadiuvato dai propri uffici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito al Segretario Generale lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di seguire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

Ritenuto necessario fornire in via preventiva adeguata informazione ai Consiglieri Provinciali circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Presidente;

Accertato inoltre, che i Consiglieri Provinciali, attraverso verifica preventiva da parte degli uffici, hanno tutti in disponibilità adeguata ed idonea strumentazione informatica, capace di consentire la partecipazione a sedute tenute in modalità di audio conferenza, videoconferenza e teleconferenza;

Ricordato che.



- vero è che l'essenza del metodo della verbalizzazione con data e ora certe con assistenza contemporanea di pubblico ufficiale consiste nella possibilità di deliberare e simultaneamente accertare la data e ora certe sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica del Presidente del Consiglio, dei Consiglieri provinciali e del Segretario Generale, in uno stesso luogo di riunione, rappresenta un mero presupposto perché possano darsi la simultaneità della presenza ai fini della data e ora certe della deliberazione in quanto espressione di volontà precisa e incontrovertibile;
- la detta compresenza fisica, tuttavia, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite per lo svolgimento e la verbalizzazione delle sedute di deliberazione presidenziali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Ritenuta la liceità di una disposizione che preveda la possibilità che la verbalizzazione delle sedute di deliberazione del Consiglio Provinciale che si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati metodi di accertamento della manifestazione di volontà proveniente esattamente dall'organo deliberante, i principi di trasparenza e tracciabilità nonché venga garantita la partecipazione ed assistenza del Segretario Generale ai sensi dell'art 36 comma 2 dello Statuto e degli artt. 21 e ss del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale;

Ritenuto, in particolare, necessario che:

- sia consentito al presidente del Consiglio ed ai Consiglieri Provinciali di esprimere la loro volontà attraverso modalità chiare e certe;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente la volontà dell'organo deliberante durante la seduta oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla eventuale discussione simultaneamente sull'oggetto della deliberazione ad adottarsi;
- tutti i componenti dell'organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza.

Dato atto della propria competenza a deliberare in ordine a taluni specifici argomenti in quanto relativi al Consiglio Provinciale in quanto Presidente del Consiglio;

Acquisito il parere del Direttore Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art 108 del D. Lgs 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e di legittimità del Segretario Generale;

Visto l'art. 1, commi 55 e 66, della L. n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;



Ritenuta l'urgenza di provvedere al fine di approntare gli strumenti di garanzia di funzionalità dell'Organo esecutivo anche in presenza delle restrizioni indicate dal DPCM 9/3/2020 e seguenti in materia di contrasto al virus COVID-19

DECRETA

1. Di prevedere che le sedute di Consiglio Provinciale, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, possano avvenire anche tramite videoconferenza;
2. Di approvare i criteri di funzionamento del Consiglio Provinciale in modalità a distanza o "telematica", ai sensi dell'art. 73, del d.l. n. 18/2020, allegati al presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
3. Di demandare al Segretario Generale ed al Direttore Generale l'attuazione del presente atto ed agli uffici competenti di approntare gli strumenti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente provvedimento;
4. Di disporre l'invio del presente atto ai Consiglieri Provinciali;
5. Di pubblicare il presente provvedimento anche sul sito internet istituzionale, dandone ampia informazione alla cittadinanza;
6. Il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Dalla Rocca dei Rettori, li 29.04.2020

 IL PRESIDENTE
Antonio Di Maria


**CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE ANCHE IN
MODALITÀ A DISTANZA****ATTUAZIONE DELL'ART. 73, D.L. N. 18/2020****I. Generalità e principi sedute a distanza**

1. La partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale è consentita anche con modalità telematica (in videoconferenza) consentendo che uno o più dei componenti il Consiglio Provinciale partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede Provinciale.
2. Anche il Segretario Generale o, in sua assenza, il Vice Segretario, può partecipare ed assolvere alle funzioni di cui all'art.97 TUEL in remoto mediante l'utilizzo degli strumenti di telecomunicazione e di gestione della seduta.
3. La seduta del Consiglio può anche essere tenuta con la suddetta modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri ed il Segretario Generale presenti in luoghi diversi.
4. Nella lettera di convocazione è esplicitato che la seduta si svolge in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, D.L. n. 18/2020 e la stessa, con l'eventuale documentazione allegata, viene trasmessa secondo le modalità ordinarie previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale con gli applicativi informatici in uso all'Ente, in particolare con la trasmissione mediante posta elettronica e pubblicazione all'Albo pretorio online.
5. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale della Provincia; all'ora prevista per l'inizio della seduta, sarà attivato il collegamento telematico predisposto; fino a quando il Consigliere non attiverà il collegamento lo stesso sarà considerato assente.

II. Tecnologia necessaria

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo assicurano:
 - a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
 - b) la massima sicurezza possibile del sistema;
 - c) la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di.

- percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
 - visionare gli atti della riunione;
 - intervenire nella discussione;
 - effettuare una votazione palese (non è compatibile con il voto segreto).
2. Si consente la comunicazione in tempo reale e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti ed al Presidente di constatare, assistita dal Segretario Generale, il regolare svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione.
 3. La seduta di Consiglio Provinciale si svolge utilizzando apposita applicazione di video-conferenza che assicuri le funzioni sopra richiamate, a cui tutti i partecipanti si collegano in presenza remota mediante le strumentazioni informatiche in loro possesso.

III. Metodologia, regolazione e verbalizzazione

1. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite verifica oculare ed auditiva delle presenze e relativa attestazione sul verbale.
2. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello nominale dei presenti, dando espressamente atto a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza.
3. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.
4. La presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura o dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o fornendo i testi alla Segreteria prima dell'apertura dei lavori del Consiglio.
5. L'espressione del voto favorevole avviene mediantealzata di mano o appello nominale successivamente a chiamata del Presidente della Provincia o di chi presiede la seduta.
6. L'espressione del voto non favorevole avviene mediante alzata di mano o appello nominale successivamente ad apposita chiamata del Presidente della Provincia o di chi presiede la seduta.
7. Ove i presenti intendano non partecipare al voto o astenersi devono espressamente dichiararlo.
8. E' onere del Segretario generale accertare e riportare nel verbale la votazione avvenuta ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000.
9. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione della Presidente della Provincia dell'ora di chiusura.

10. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, la Presidente della Provincia sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Generale e secondo le modalità sopra indicate.
11. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio provinciale possono partecipare il Direttore Generale ed i Dirigenti interessati agli argomenti in discussione con le stesse modalità telematiche.
12. Al fine di garantire e rispettare i criteri di trasparenza, tracciabilità e pubblicità è disposta la registrazione audio e/o video delle sedute di Consiglio.

IV. Attuazione e competenze

1. L'organizzazione e l'attuazione amministrativa del presente atto è di competenza della SEGRETERIA GENERALE ed in specie del SERVIZIO AFFARI GENERALI
2. L'attuazione sarà realizzata in collaborazione con la Direzione Generale e con il necessario ed imprescindibile supporto del SERVIZIO RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI – DIGITALIZZAZIONE, e del RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.



PROVINCIA di BENEVENTO

Il presente DECRETO PRESIDENZIALE n. 10 del 29-04-2020
viene pubblicato all'ALBO ON-LINE dell'Ente con n. 989 del 04-05-2020
per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore
(*Sig.ra Vivolo Palmira*)



Il Segretario Generale
(*Dott.ssa Maria Luisa Dovetto*)

Si attesta che il presente DECRETO è rimasto affisso all'Albo On-Line

dal _____ al _____

Benevento, li _____

Il Messo Notificatore

Il Segretario Generale